



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2009, proposto da:
Technital Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli avv. Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con
domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Roma, Corso del
Rinascimento, 11;

contro

Regione Campania - Autorita' Bacino Regionale Destra Sele, non
costituita;

Vams Ingegneria S.r.l., in proprio e quale capogruppo di Ati con
Centro Studi Progetti Ambiente Napoli Srl e Progettazioni Integrate
Srl, non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n.

15788/2008, resa tra le parti, concernente GARA PER
ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO STRALCIO
PER LA TUTELA DELLA COSTA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il Cons.

Francesca Quadri e udito per la parte appellante l'avv. Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società di ingegneria Technital ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla Regione Campania per l'elaborazione del Piano stralcio per la tutela della costa, disposta per avere omesso la presentazione della dichiarazione, prevista dal bando, circa l'assenza di recidiva nelle violazioni degli obblighi in materia di contributi, imposte e tasse da parte di tutti i professionisti indicati per lo svolgimento dell'incarico. Ha esteso successivamente l'impugnativa all'aggiudicazione nel frattempo intervenuta in favore dell'altra unica concorrente V.A.M.S. Ingegneria. Quest'ultima ha proposto ricorso incidentale sostenendo la necessità di espulsione della Technital anche a causa della mancata iscrizione di uno degli esperti designati all'albo professionale dei dottori commercialisti.

A seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, la gara è stata rinnovata a partire dalla valutazione delle offerte, risultando

aggiudicataria la ricorrente Technital.

Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione la V.A.M.S. che ha lamentato l'assenza di segretezza della valutazione delle offerte, operata a buste ormai aperte.

Il T.a.r. ha accolto il ricorso di Technital giudicando soggetti all'obbligo di dichiarazione unicamente il rappresentante legale ed il direttore tecnico della società ed ha respinto il ricorso incidentale di V.A.M.S. ritenendo non prescritta l'iscrizione all'albo dei commercialisti dell'esperto laureato in scienze economiche.

Ha altresì accolto il ricorso per motivi aggiunti di V.A.M.S. , ritenendo l'amministrazione obbligata a rinnovare la gara fin dal momento di presentazione delle offerte, trattandosi di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Propone appello la Technital avverso il capo della sentenza di accoglimento del ricorso della V.A.M.S., sostenendo la correttezza del rinnovo della procedura da parte dell'amministrazione con salvezza delle operazioni diverse da quelle da effettuare in virtù della riammissione in gara e l'inammissibilità della domanda accolta nelle forme del ricorso incidentale.

All'udienza del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità, sollevata anche in secondo grado dalla ricorrente, del ricorso per motivi aggiunti della V.A.M.S., data la fondatezza, nel merito,

dell'appello.

Il procedimento di rinnovo delle operazioni di gara è condizionato dal tipo di vizio riscontrato, a seconda che esso infici l'intera procedura ovvero riguardi solo alcune fasi od operazioni. A riguardo, vale il principio della conservazione degli atti giuridici rispondente anche alle regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento (Cons. St. Sez. V, 3.2.2000, n. 661). La rinnovazione del procedimento deve quindi limitarsi solo alle fasi viziate ed a quelle successive, conservando efficacia i precedenti atti legittimi del procedimento.

Nell'ipotesi di invalidità di una gara di appalto per l'illegittima esclusione di una ditta offerente, non è necessario, quindi, rinnovare integralmente la gara, fin dalla presentazione delle offerte, ma si può legittimamente mantenere fermo il subprocedimento delle offerte e disporre la rinnovazione solo della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute. Tale rinnovo parziale trova un limite nei soli casi in cui la conoscenza del punteggio attribuito alle altre concorrenti, a buste aperte, condizioni la valutazione discrezionale dell'offerta dell'impresa successivamente ammessa alla gara, data la non contestualità. Su questa ragione poggiano alcuni precedenti giurisprudenziali (Cons. St. Sez. V, 9.6.2008, n.2843; 3.2.2000, n. 661), secondo cui, nel caso di riammissione di concorrente illegittimamente escluso da una gara da aggiudicarsi con il criterio non automatico dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

occorrerebbe rieditare la gara fin dalla presentazione delle offerte.

Tale necessità, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, dal momento che la valutazione tecnica delle offerte, ormai “cristallizzate” in quelle già presentate da entrambe le concorrenti, è stata operata in base a criteri di attribuzione dei punteggi non modificati e la cui applicazione non ha dato luogo ad alcuna contestazione, ma è anzi sortita in una attribuzione di punteggio superiore in favore della V.A.M.S. (64,86 contro 62,34 v. verbale seduta Commissione 15.11.2007), così dimostrando l'assenza di qualsiasi anomalia o condizionamento dell'operato dell'amministrazione (Cons. St. Sez. VI, 24.2.2005, n. 683, Sez. VI, 1.10.2004, n.6457), essendo dipesa l'aggiudicazione della gara alla Technital unicamente dalla vantaggiosità dell'offerta economica, contenente un ribasso – evidentemente valutabile in base a criteri automatici, in applicazione di coefficienti relativi al prezzo (v. verbale seduta 23.11.2007) - di molto superiore a quello della seconda classificata.

Ne discende che la compressione della segretezza delle offerte tecniche non ha, in concreto, condotto ad alcun sacrificio della par condicio, né è risultato elemento condizionante della valutazione di dette offerte e deve considerarsi recessiva rispetto al preminente interesse alla conservazione degli atti legittimamente compiuti (Cons. St. n. 683/2005 cit.).

L'appello va quindi accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata mediante il rigetto dei motivi aggiunti

proposti dalla V.A.M.S. contro l'aggiudicazione a Technital.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello ed, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, respinge il ricorso per motivi aggiunti di V.A.M.S. s.r.l.

Pone a carico di V.A.M.S. s.r.l. le spese del doppio grado di giudizio da corrispondere in favore dell'appellante nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)